

## §. 6.

*Penè, nel caso di trafugamento di munizioni da guerra.*

Se il cannoniere trafugasse, o alienasse, polvere, o altra munizione, od utensili dell' artiglieria; o se, per sua incuria, inferisse qualche danno, oltre la rifazione del prezzo o del danno, gli saranno tratti due mesi di salario, od un proporzionato contingente a quello che navigasse a viaggio, od a parte.

## §. 7.

*Ispezioni del dispensiere.*

Incumberà al dispensiere la quotidiana dispensazione de' viveri nelle ore consuete, e nelle rispettive convenienze, e dal capitano prescritte razioni.

## §. 8.

*Penè contra i colpevoli amministratori e dispensatori delle provvigioni da bocca.*

Sotto nessun titolo, ed espressamente neppure sotto quello di volontaria rinunzia del marinaio, o di compensazione di debiti, benchè contratti sopra il bastimento, ardirà il dispensiere di trattenere qualche porzione delle razioni, tanto in questo caso, quanto in quello.